

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **69/1988** (ECLI:IT:COST:1988:69)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **10/12/1987**; Decisione del **14/01/1988**

Deposito del **21/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **03/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10243**

Atti decisi:

N. 69

## ORDINANZA 14-21 GENNAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 660 e 663, primo comma, prima ipotesi, e 668 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1982 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di convalida di sfratto per morosità il Pretore di

Torino, con ordinanza emessa l'11 luglio 1982, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 660, 663, primo comma, prima ipotesi, e 668 del codice di procedura civile;

che il giudice a quo lamenta:

1) l'equiparazione degli effetti della mancata comparizione dell'intimato - cui viene attribuito valore confessorio - alla dichiarazione di non-opposizione;

2) l'omessa previsione dell'obbligo di indicare in atto di citazione le conseguenze di tale mancata comparizione;

3) l'esonero, per l'attore, della prova dei fatti costitutivi della domanda con la connessa impossibilità per il giudice di richiedere che l'attore medesimo provveda a tale prova, nonché di valersi dei propri poteri istruttori, ovvero di apprezzare la gravità del dedotto inadempimento;

4) l'imposizione all'intimato di un comportamento attivo che trasformerebbe il diritto di difesa in obbligo a contraddire;

5) l'esclusione dell'appello, nonché della revocazione avverso l'ordinanza di convalida, definita come provvedimento inadeguato e non motivabile, terminativo, di un procedimento del tutto privo di cognizione;

Considerato che la Corte ha già dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevate in relazione agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione (sentt. nn. 89/1972, 171/1974 e 94/1979);

che il giudice a quo non prospetta argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, sottoponendo viceversa a critica le motivazioni svolte dalla Corte e richiedendo un riesame del contenuto delle citate decisioni;

che la questione concernente la lamentata carenza dell'art. 660 del codice di procedura civile, in ordine alla mancata previsione di un obbligo d'indicare in citazione le conseguenze della mancata comparizione, non è risolvibile se non tramite una pronuncia additiva, creatrice di un testo normativo suscettibile di molteplici, possibili, formulazioni quale può risultare esclusivamente dall'attività legislativa;

che analogo discorso va riferito al dedotto difetto di motivazione nonché all'"inadeguatezza" dello strumento processuale dell'ordinanza, dal legislatore prescelta quale provvedimento terminativo del procedimento di convalida;

che le questioni relative al regime delle impugnazioni della predetta ordinanza non sono rilevanti nel giudizio in corso dinanzi al giudice rimettente, in cui non viene in evidenza alcun profilo attuale di gravame (ord. 80/1979);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

# LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 660 e 663, comma primo, e 668 del codice di procedura civile, sollevate, dal Pretore di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*